

R.P.U. 39/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da EMANUELE ZARA (C.F. ZRAMNL77H23L117H), sia in proprio, sia quale ex socio accomandatario della L'ANGOLO DEL PANE DI ZARA EMANUELE S.A.S., residente in Baschi (TR), Fraz. Collelungo, Via Todi n. 44, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore, avv. Giampiero Biscaroni, giusta procura in atti; esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 30.7.2024;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 15.7.2024;

rilevato che il debitore ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata sia in proprio sia in qualità di ex socio accomandatario de L'ANGOLO DEL PANE DI ZARA EMANUELE S.A.S., cancellata dal R.I. in data 31.10.2019 (cfr. all. 3);

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Baschi, Comune compreso nel circondario del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*;

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona della dott.ssa Elisa Cecchetti;

ritenuta l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una società di persone cancellata dal registro imprese da oltre un anno e, quindi, come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 33 CCII, in relazione sia a debiti personali, sia a debiti d'impresa residui al momento della cancellazione, come già affermato dalla giurisprudenza di merito nella vigenza della L. n. 3/2012 (cfr. *ex multis* Trib. Milano del 3.6.2021);

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo al ricorrente, atteso che sul medesimo grava una situazione debitoria complessiva (comprensiva dei debiti sociali e di quelli personali) di € 318.154,00 (complesso debitorio a cui aggiungere il compenso dell'OCC e dell'avv. Giampiero Biscaroni) e che, dall'altro lato, il ricorrente non è titolare di beni immobili, né di beni mobili, ma percepisce un reddito mensile netto (quale lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato con la Clean Water s.r.l.s. pari a circa € 1.491,08 per n. 13 mensilità), è titolare di una carta Postepay Evolution (n. 5333.1711.0968.3728) con saldo di € 838,07 e vanta un credito di € 3.207,19 nei confronti di Sparnaccini Moreno per spettanze retributive, T.F.R. non riscosso e spese legali;

ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;

evidenziato che la circostanza per cui l'attivo del ricorrente sia composto quasi esclusivamente dalla componente reddituale (con la conseguenza che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrebbe proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento, v., in tal senso, Trib. Verona, 20.09.2022 e Trib. Bologna, Sez. IV, 15 febbraio 2024, n. 25) non esclude di per sé la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni (ad esempio in virtù di una successione ereditaria), la cui liquidazione ben potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall'art. 282, co. 1, CCII (in questi termini, cfr. Trib. Monza, 13/03/2023);

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC e dell'integrazione documentale del 30.7.2024, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischio di Banca di Italia (all. 13), negli archivi CRIF (all. 14) e presso il Consorzio Tutela Credito (all. 15);

riservata al giudice delegato la determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII;

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, dott.ssa Elisa Cecchetti, può essere nominato liquidatore dal Tribunale, essendo iscritto nell'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII;



considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante alla dott.ssa Elisa Cecchetti, sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024), mentre, come correttamente prospettato nella relazione del Gestore ad esso allegata, il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione dell'esaminata domanda (avv. Giampiero Biscaroni) non può ritenersi in prededucazione e dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, nel rispetto dei presupposti di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 55/2012, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII, né potendosi ritenere inclusa tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" (e non già anteriori) sorti "*in occasione o in funzione della liquidazione*" sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (così Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di EMANUELE ZARA (C.F. ZRAMNL77H23L117H), sia in proprio, sia quale socio accomandatario della L'ANGOLO DEL PANE DI ZARA EMANUELE S.A.S., cancellata dal Registro delle Imprese in data 31.10.2019;
 - **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
 - **nomina** liquidatore la dott.ssa Elisa Cecchetti;
 - **ordina** a EMANUELE ZARA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del suo patrimonio;
 - **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
 - **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza ai debitori;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **31/10/2024**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.
- Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.



Così deciso nella camera di consiglio del 05/09/2024.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

